

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Procedimento penale a carico di K.P.**

(Causa C-458/15) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta al terrorismo — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità — Congelamento dei capitali — Posizione comune 2001/931/PESC — Articolo 1, paragrafi 4 e 6 — Regolamento (CE) n. 2580/2001 — Articolo 2, paragrafo 3 — Decisione del Consiglio che mantiene un'organizzazione nell'elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Validità]**

(2019/C 270/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Saarbrücken

**Imputato nella causa principale**

K.P.

**Dispositivo**

1) Dall'esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità:

— della decisione 2007/445/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE;

— della decisione 2007/868/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE;

- della decisione 2008/583/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE, e
  - della decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga la decisione 2008/583/CE.
- 2) Il regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE, è invalido nella parte in cui, con esso, le Tigri per la liberazione della patria Tamil sono state mantenute nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 354 del 26.10.2015.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-612/16) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Antidumping — Interpretazione e validità di regolamenti che istituiscono nuovamente dazi antidumping a seguito della pronuncia della Corte di una sentenza d'invalidità — Base giuridica — Irretroattività — Prescrizione)**

(2019/C 270/03)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

Ricorrente: C & J Clark International Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Dispositivo**

- 1) L'esame delle questioni di validità sottoposte alla Corte non ha rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., Dongguan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, né quella del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e